

Prodotto: "Incendio e Scoppio"

Compagnia: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. L'impresa è stabilita nella Repubblica Italiana.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Incendio e Scoppio è una polizza-convenzione pensata per proteggere la casa per il cui acquisto o ristrutturazione è stato chiesto un mutuo a Banca Mediolanum. La sottoscrizione di questa tipologia di polizza è obbligatoria per legge ogni volta che viene erogato un mutuo.



### Che cosa è assicurato?

✓ La garanzia Incendio e Scoppio assicura la possibilità di ricostruire la casa, che ha le caratteristiche previste dalla Compagnia e può anche essere di proprietà di terzi,

- **per danni materiali e diretti** che subisce da:

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione
- Scoppio
- Caduta aeromobili
- Fumo
- Bang supersonico
- Urto di veicoli stradali

Per questi eventi dannosi la somma massima che la Compagnia paga è pari al 100% del Valore di Ricostruzione a Nuovo della casa (c.d. VRN).

- Fenomeno elettrico, fino a massimo € 5.000
- Fenomeni atmosferici, fino all'80% del VRN
- Sovraccarico di neve, fino al 50% del VRN
- Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, fino all'80% del VRN
- Atti di terrorismo, fino al 70% del VRN.

- **per le spese sostenute in caso di demolizione e sgombero** di macerie causate da uno degli eventi elencati sopra, fino al 10% del VRN.

- **per le richieste di risarcimento danni in caso di ricorso di terzi**, fino a € 250.000 per ogni richiesta.



### Che cosa non è assicurato?

- \* La casa non destinata per almeno 2/3 della superficie ad abitazione civile o uffici/studi professionali.
- \* La casa non costruita con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.
- \* La casa abusiva oppure senza conformità urbanistica o edilizia e catastale.



### Ci sono limiti di copertura?

Principalmente la polizza non protegge per:

- ! danni da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ! azioni commesse dal beneficiario o dall'assicurato, oppure dal suo rappresentante legale dove previsto nonché dai soci a responsabilità illimitata, con l'intenzione ingannevole di ottenere l'Indennizzo dalla Compagnia;
- ! danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- ! danni causati da valanghe, slavine e gelo, anche se a seguito del sovraccarico di neve;
- ! danni alle case in costruzione o in corso di rifacimento;
- ! danni conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali (ad es. fiumi o laghi);
- ! danni a seguito di mareggiate e penetrazione nella casa di acqua di mare;
- ! danni dovuti ad intasamento o fuoriuscita da gronde o tubi pluviali anche se non si rompono;
- ! danni a case o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide su tutto il territorio italiano (comprese Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).



## Che obblighi ho?

- Fornire dichiarazioni vere e corrette su aspetti che influiscono sulla decisione della Compagnia di proteggere o non proteggere l'assicurato; in caso contrario potrebbe non avere più diritto all'indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dalla legge italiana.
- Informare per iscritto alla Compagnia ogni aumento della probabilità che si verifichi un Sinistro coperto dalla Polizza. Se l'assicurato non lo comunica, oppure la Compagnia non lo accetta, potrebbe non avere più diritto all'Indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dalla legge italiana, oppure ancora la Compagnia potrebbe decidere di chiudere la Polizza.
- In caso di sinistro, informare la Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza in uno dei seguenti modi: sul sito [www.mediolanumassicurazioni.it](http://www.mediolanumassicurazioni.it) - Area Clienti oppure sul sito [bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it) (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI); Mail: [sire@mediolanum.it](mailto:sire@mediolanum.it); contattando il Family Banker.
- Inoltre, entro 5 giorni da quando si comunica il sinistro alla Compagnia, fare una denuncia presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si trova la casa. La denuncia deve contenere, in particolare, quando è iniziato il sinistro, la sua presunta causa e a quanto ammonta approssimativamente il danno. Copia di questa denuncia deve essere inviata alla Compagnia.



## Quando e come devo pagare?

L'intera somma dovuta alla Compagnia (il premio) deve essere pagata tramite la Banca, in via anticipata e in una sola volta, quando viene erogato il mutuo.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura sulla casa è attiva dalle ore 24 del giorno in cui viene stipulato il mutuo con la Banca, oppure dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di mutuo o ad altra data concordata con l'assicurato, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza originaria del mutuo, oppure dalla data concordata in un momento successivo.



## Come posso disdire la polizza?

Anche dopo aver firmato il modulo di adesione è possibile cambiare idea e chiudere la polizza mandando una raccomandata o una PEC (Posta Elettronica Certificata) firmata digitalmente entro 60 giorni dalla data di decorrenza (cioè da quando viene stipulato il mutuo). Inoltre, è possibile di bloccare il rinnovo della polizza ogni anno, cioè disdirla, con un preavviso minimo di 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto.